

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 22 maggio 2012 — Corina-Hrisi Tulică/Agencia Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

(Causa C-249/12)

(2012/C 243/11)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrente: Corina-Hrisi Tulică

Convenuta: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

Questioni pregiudiziali

Nel caso in cui un venditore sia stato riqualificato come soggetto passivo ai fini dell'IVA e il corrispettivo (prezzo) della cessione del bene immobile sia stabilito dalle parti, senza alcuna menzione riguardo all'IVA, se gli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che la base imponibile è costituita:

- a) dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene stabilito dalle parti diminuito dell'aliquota dell'IVA, oppure
- b) dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene convenuto dalle parti.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 22 maggio 2012 — Călin Ion Plavoșin/Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș

(Causa C-250/12)

(2012/C 243/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrente: Călin Ion Plavoșin

Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș

Questioni pregiudiziali

Nel caso in cui un venditore sia stato riqualificato come soggetto passivo ai fini IVA e il corrispettivo (prezzo) della cessione del bene immobile sia stabilito dalle parti, senza alcuna menzione riguardo all'IVA, se gli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che la base imponibile è costituita:

- a) dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene stabilito dalle parti diminuito dell'aliquota dell'IVA, oppure
- b) dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene convenuto dalle parti.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Plovdiv (Bulgaria) il 24 maggio 2012 — Teritorialna direksia na Natsionalnata Agentsia za Prihodite — Plovdiv/«RODOPI-M 91» OOD

(Causa C-259/12)

(2012/C 243/13)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Plovdiv

Parti

Ricorrente: Teritorialna direksia na Natsionalnata Agentsia za Prihodite — Plovdiv

Convenuto: «RODOPI-M 91» OOD

Questioni pregiudiziali

1.1. Se il principio di neutralità fiscale autorizzi uno Stato membro ad irrogare una sanzione per omessa registrazione tempestiva dell'annullamento di una fattura, benché tale annullamento sia stato successivamente registrato nella contabilità e il soggetto interessato abbia pagato le imposte derivanti dall'annullamento oltre ai relativi interessi.

1.2. Se, con riferimento alla prima domanda, rilevino le seguenti circostanze:

— il termine entro il quale l'annullamento della fattura avrebbe presumibilmente dovuto essere registrato equivale a 14 giorni a decorrere dalla fine del mese in cui ha avuto luogo l'annullamento;

— l'annullamento della fattura è stato effettivamente registrato un mese dopo la scadenza del termine in cui si presume avrebbe dovuto verificarsi l'annullamento;